



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 26 marzo 2020 n.54

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti gli articoli 13 e 14 della Legge 16 gennaio 1997 n.8;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta del 10 marzo 2020;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**REGOLAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 16 GENNAIO 1997 N.8,
DEL DECRETO DEL 2 APRILE 1998 N.55 E DEL DECRETO 19 LUGLIO 2000
N.60 PER L'ISCRIZIONE DEI VEICOLI NEL REGISTRO DEI VEICOLI DI
INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO**

Art.1
(Finalità)

1. Il presente Decreto Delegato è emanato ai sensi degli articoli 13 e 14 della Legge 16 gennaio 1997 n.8 al fine di definire i requisiti e la documentazione prescritti per l'iscrizione nel Registro dei veicoli di interesse storico e collezionistico, in particolare per la riammissione alla circolazione, di veicoli di interesse storico collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta ovvero provenienti da Stati esteri.

Art.2
(Certificato di rilevanza storica e collezionistica)

1. In conformità alle procedure adottate dalle Autorità nazionali FIVA dei paesi aderenti, viene istituito a San Marino il Certificato di rilevanza storica collezionistica al cui rilascio da parte di ACS-ASS è subordinata l'iscrizione di un veicolo nel Registro dei veicoli di interesse storico collezionistico. Il modello del certificato è riportato nell'Allegato "A" al presente decreto. Ogni certificato deve contenere almeno i dati ivi riportati.

2. Al fine dell'emissione del certificato per i veicoli di cui ai successivi articoli 5, 6 e 9, l'ACS-ASS deve acquisire una dichiarazione rilasciata da ogni officina meccanica o impresa che sia intervenuta sul veicolo, in cui siano attestati tutti i lavori di riparazione, recupero o manutenzione effettuati e le date degli interventi stessi nonché che questi ultimi sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa stessa.

3. L'emissione del certificato per i casi di cui al comma 2 è subordinata altresì all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal proprietario, in cui sia attestata

la corretta conservazione del veicolo, con indicazione del luogo di conservazione e del numero di anni di conservazione nel predetto luogo nonché delle modalità di conservazione ed eventualmente del luogo e della data di rinvenimento o di acquisto dello stesso.

4. Tutte le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 devono essere annotate nel certificato.

Art.3

(Veicoli già iscritti nel Pubblico Registro, muniti di regolari documenti di circolazione e mai dismessi dalla circolazione o temporaneamente estromessi dalla circolazione per fermo)

1. Per i veicoli già immatricolati nei rispettivi registri dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, l'iscrizione nel Registro dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla presentazione del Certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 2 e dell'Attestato di iscrizione ai registri rilasciato da ACS-ASS, in cui si specifichi che il veicolo è certificabile ai sensi delle normative FIVA.

2. L'idoneità alla circolazione su strada è subordinata alla verifica della persistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione tramite controllo periodico di revisione.

Art. 4

(Veicoli già iscritti nel Pubblico Registro e cancellati d'ufficio)

1. I veicoli di cui all'articolo 12, comma 13, lettera b) della Legge 25 novembre 1997 n.136 vengono iscritti nel Registro dei veicoli di interesse storico e collezionistico previa presentazione del Certificato di rilevanza storica e collezionistica e dell'Attestato di iscrizione ai registri rilasciati da ACS-ASS.

2. L'idoneità alla circolazione su strada è subordinata alla verifica della persistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione tramite controllo periodico di revisione.

Art.5

(Veicoli già iscritti nel Pubblico Registro e radiati per demolizione)

1. La reimmatricolazione e contestuale iscrizione nel Registro dei veicoli di interesse storico e collezionistico viene trascritta previa presentazione dei seguenti documenti:

- a) Certificato di rilevanza storica e collezionistica;
- b) Attestato di iscrizione ai registri rilasciato da ACS-ASS;
- c) Attestazione di esito positivo della visita e prova di collaudo a cura dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti;
- d) Titolo di proprietà in originale o in copia conforme;
- e) Eventuali documenti di circolazione e targhe di immatricolazione originari.

2. L'URAT potrà richiedere che la visita e prova di collaudo sia effettuata dall'Autorità per l'Omologazione istituita presso l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima o da una struttura da essa delegata o da centro riconosciuto equivalente.

3. In mancanza del titolo di proprietà, l'URAT potrà acquisire in deroga una dichiarazione di proprietà e possesso autenticata da Notaio, in cui sia specificato che il veicolo non è gravato da vincoli o iscrizioni.

4. Per i veicoli cancellati dopo l'1 settembre 2000 l'iscrizione è subordinata alla consegna di un'attestazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del centro di raccolta o dell'impresa di demolizione che ha preso in carico il veicolo, presso cui il veicolo è stato consegnato ed è rimasto depositato.

5. I documenti di circolazione originari potranno su richiesta essere restituiti al proprietario a seguito dell'immatricolazione e dell'apposizione dell'annotazione "annullato, non valido ai fini della circolazione".

6. A seguito dell'immatricolazione l'URAT richiede al Corpo della Gendarmeria accertamenti sull'origine e sulla liceità della provenienza del veicolo.

Art.6

(Veicoli di origine sconosciuta)

1. I veicoli di provenienza ignota, privi di documentazione attestante le caratteristiche tecniche e di titolo di proprietà, possono essere immatricolati e contestualmente iscritti nel Registro dei veicoli storici e di interesse collezionistico previa presentazione all'URAT dei seguenti documenti:

- a) Certificato di rilevanza storica e collezionistica;
- b) Attestato di iscrizione ai registri rilasciato da ACS-ASS;
- c) Attestazione di esito positivo della visita e prova di collaudo a cura dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti;
- d) Dichiarazione di proprietà e possesso, autenticata da Notaio.

2. L'URAT potrà richiedere che la visita e prova di collaudo sia effettuata dall'Autorità per l'Omologazione istituita presso l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima o da una struttura da essa delegata o da centro riconosciuto equivalente.

3. Precedentemente all'immatricolazione l'URAT richiede al Corpo della Gendarmeria accertamenti sull'origine e sulla liceità della provenienza del veicolo.

Art.7

(Veicoli nuovi mai immatricolati)

1. Al fine dell'immatricolazione e contestuale iscrizione nel Registro dei veicoli storici e di interesse collezionistico, dovranno essere presentati all'URAT i seguenti documenti:

- a) Certificato di rilevanza storica e collezionistica;
- b) Attestato di iscrizione ai registri rilasciato da ACS-ASS;
- c) Certificato di conformità o di origine del veicolo;
- d) Titolo di proprietà in originale o copia conforme;
- e) Attestazione di esito positivo della visita e prova di collaudo a cura dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti;

2. In assenza del Certificato di conformità o di origine o del titolo di proprietà, il veicolo è considerato di origine sconosciuta.

Art.8

(Veicoli provenienti da Paesi dell'Unione Europea muniti di regolari documenti di circolazione e in regola con la revisione periodica)

1. Per l'immatricolazione nel Pubblico registro vengono adottate le normali procedure vigenti in materia di nazionalizzazione, in particolare per quanto attiene ai casi in cui è comunque necessaria la visita e prova di collaudo.

2. L'iscrizione al Registro dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla presentazione del Certificato di rilevanza storica e collezionistica e dell'Attestato di iscrizione ai registri, rilasciati da ACS-ASS.

3. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche a Paesi extracomunitari assimilabili a Paesi dell'UE.

Art.9

(Veicoli provenienti da Paesi dell'Unione Europea muniti di regolari documenti di circolazione, non in regola con la revisione periodica o provenienti da Paesi extracomunitari)

1. Ai fini dell'immatricolazione e contestuale iscrizione nel Registro dei veicoli storici e di interesse collezionistico, dovranno essere presentati all'URAT i seguenti documenti:

- a) Certificato di rilevanza storica e collezionistica;

- b) Attestato di iscrizione ai registri rilasciato da ACS-ASS;
- c) Titolo di proprietà in originale o copia conforme;
- d) Attestazione di esito positivo della visita e prova di collaudo a cura dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti;
- e) Documentazione di origine del veicolo (documenti esteri).

2. L'URAT potrà richiedere che la visita e prova di collaudo sia effettuata dall'Autorità per l'Omologazione istituita presso l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima o da una struttura da essa delegata o da centro riconosciuto equivalente.

Art.10

(Verifiche preventive e successive all'iscrizione)

1. I veicoli che per l'immatricolazione e l'iscrizione devono essere sottoposti a visita e prova di collaudo devono essere sottoposti all'accertamento muniti del Certificato di rilevanza storica e collezionistica e dell'Attestazione di iscrizione ai registri.
2. Oltre a quanto già specificato nei singoli casi in merito agli adempimenti preventivi o successivi alla immatricolazione, l'URAT richiederà verifiche a campione al Corpo della Gendarmeria sulla veridicità e autenticità della documentazione presentata, con particolare riferimento ai documenti di circolazione e ai titoli di proprietà.
3. Le verifiche, preventivamente all'immatricolazione, saranno disposte in ogni caso di dubbio sui documenti presentati.

Art.11

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Regolamento in applicazione alla Legge 16 gennaio 1997 n.8, del Decreto 2 aprile 1998 n.55 e del Decreto 19 luglio 2000 n.60 approvato con delibera del Congresso di Stato n.15 del 28 maggio 2001.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 marzo 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Luca Boschi – Mariella Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

Allegato A Decreto Delegato 26 marzo 2020 n.54

CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA

Luogo e data

Intestazione del Registro

N. certificato/iscrizione

SEZIONE I	DATI DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO(1)
Cognome Nome Luogo e data di nascita Residenza	

SEZIONE II	DATI DI IMMATRICOLAZIONE
Anno di prima immatricolazione Targa nazionale precedente/attuale Targa estera precedente	

SEZIONE III	DATI GENERALI
Anno di costruzione Fabbrica e tipo Omologazione Carrozzeria Tipo di veicolo Categoria	

SEZIONE IV	DATI IDENTIFICATIVI
Numero Telaio e relativa posizione Targhetta identificativa originaria (se presente)	

(1) Per i complessi di veicoli vanno indicati sia i dati della motrice che del rimorchio o semirimorchio.

Certificato di rilevanza storica e collezionistica n.

del

Il presente certificato identifica il veicolo e non il proprietario.

SEZIONE V	DATI TECNICI
------------------	---------------------

MOTORE		
Motore numero	Tipo motore	
Tempi e combustibile	Numero cilindri	
Cilindrata totale (cc)	Alesaggio/diametro (mm)	Corsa (mm)
Potenza massima (kW o CV)	Velocità massima (Km/h)	

TRASMISSIONE	
Tipo di trasmissione	Numero assi motore
Tipo di cambio	Numero rapporti
Rapporto finale	Frizione

FRENI	
Freni di servizio	Freni di soccorso
Freno di stazionamento	Freno motore
Rallentatore	

MASSE E DIMENSIONI	
Massa complessiva (Kg)	Tara (Kg)
Massa rimorchiabile (Kg)	Massa massima 1° asse (Kg)
	Massa massima 2° asse (Kg)
	Massa massima enn.mo asse(kg)
Lunghezza massima (m)	Larghezza massima (m)
Altezza massima a scarico (m)	
Numero assi	Interasse (m)
Sbalzo anteriore (m)	Sbalzo posteriore (m)
Carreggiata per ogni asse (m)	

PNEUMATICI E SOSPENSIONI (specificare per ogni asse)	
Misure pneumatici anteriori	Misure pneumatici posteriori
Sospensioni anteriori	Sospensioni posteriori
Ammortizzatori	

CARROZZERIA E NUMERO POSTI		
Numero porte	Posti anteriori	Posti totali
Guida a destra/sinistra		

Certificato di rilevanza storica e collezionistica n.

del

Il presente certificato identifica il veicolo e non il proprietario

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE

Proiettore abbagliante	
Proiettore anabbagliante	
Proiettore fendinebbia anteriore	
Luce di posizione anteriore	Luce di posizione posteriore
Luce di posizione laterale	
Indicatore di direzione anteriore	Indicatore di direzione posteriore
Indicatore di direzione laterale	
Luce di arresto	
Catadiottro posteriore	
Proiettore per la retromarcia	
Luce di ingombro anteriore	Luce di ingombro posteriore
Catadiottro laterale	
Dispositivo di illuminazione targa	

VETRI E RETROVISORI

Retrovisore interno
Retrovisori lato sinistro
Retrovisori lato destro

DISPOSITIVO SILENZIATORE**ORGANI DI TRAINO****SEZIONE VI EVENTUALI PARTI DEL VEICOLO SOSTITuite NON CONFORMI ALLE ORIGINALI****NUMERO DI TELAIO ATTUALE PUNZONATO D'UFFICIO, NUMERO DI TELAIO ORIGINALE**

Certificato di rilevanza storica e collezionistica n.

del

Il presente certificato identifica il veicolo e non il proprietario

SEZIONE VII		DICHIARAZIONI ACQUISITE, ART.2 DEL DECRETO	
Per il veicolo/complesso di veicoli sono state acquisite:			
Dichiarazione di atto di notorietà n.		in data	
Dichiarazioni di recupero, ripristino, manutenzione e verifica rilasciate dalle seguenti officine:			
A	Denominazione Sede Iscritta al		Numero
B	Denominazione Sede Iscritta al		Numero
C	Denominazione Sede Iscritta al		Numero
D	Denominazione Sede Iscritta al		Numero
E	Denominazione Sede Iscritta al		Numero
F	Denominazione Sede Iscritta al		Numero
G	Denominazione Sede Iscritta al		Numero

Luogo e data

firma

Certificato di rilevanza storica e collezionistica n.

del

Il presente certificato identifica il veicolo e non il proprietario